

COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO

(art. 37 D.L. n 76/2020)

ALLE SOCIETA' E ALLE IMPRESE INDIVIDUALI INDICATE NELL'ELENCO ALLEGATO

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE/PEC REVOCATO O NON VALIDO

- Visto l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), che al comma 6-ter, introdotto dall'art. 37 del decreto-legge 16/07/2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) dispone: "Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis";
- Visto l'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), che al comma 2, come sostituito dall'art. 37 del decreto-legge 16/07/2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) dispone: "Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese.";
- Visto l'art. 40, primo comma, del menzionato decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, che ha
 demandato al Conservatore l'adozione del "provvedimento conclusivo delle procedure
 d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247,
 dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o
 cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di
 parte nel registro delle imprese";
- Vista la Direttiva del Giudice del Registro prot. n. 8510 del 27 gennaio 2021, che prevede l'affissione all'Albo online della Camera di Commercio di Bologna della comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, di cui all'art. 40 del menzionato d.l. 76/2020, nell'ipotesi in cui le societa' o le imprese interessate siano priva di indirizzo di posta elettronica certificata, applicabile anche nell'ipotesi di domicilio digitale/pec revocato, non univoco o non valido;





Camera dell'Economia

- Atteso che la menzionata Direttiva del Giudice del Registro prot. n. 8510/2021 al punto 2) prevede, altresi', la comunicazione della conclusione del procedimento mediante affissione all'Albo on line della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna del provvedimento finale per i procedimenti di cui al punto 1);
- Atteso che per le società e le imprese elencate nell' Allegato 1 (PEC/DOMICILIO DIGITALE REVOCATO) e Allegato 2 (PEC/DOMICILIO DIGITALE NON VALIDO) alla presente comunicazione, che ne forma parte integrante, sussiste il presupposto per la cancellazione dal Registro delle Imprese del domicilio digitale/pec, in quanto risultante revocato o non valido

SI COMUNICA

ai sensi e per gli effetti della normativa sopra citata, l'avvio, dalla data di pubblicazione della presente pubblicazione nell'Albo online della Camera di Commercio di Bologna, del procedimento di cancellazione dei domicili digitali/pec revocati, non univoci o non validi delle imprese individuali e delle società elencate negli nell' Allegato 1 (PEC/DOMICILIO DIGITALE REVOCATO) e Allegato 2 (PEC/DOMICILIO DIGITALE NON VALIDO) con invito a provvedere entro il termine di trenta giorni all'indicazione di un nuovo domicilio digitale/pec.

La domanda di iscrizione del domicilio digitale può essere direttamente presentata accedendo alla seguente piattaforma

<u>https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home</u> presso cui si potrà anche firmare digitalmente la richiesta

La domanda non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria. Per informazioni tecniche su come presentarla e inviarla telematicamente è possibile contattare l'assistenza tramite la piattaforma sopra evidenziata e consultare le istruzioni operative disponibili in SARI al seguente link: https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bo.

Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, con determinazione del Conservatore adottata ai sensi dell'art. 40 del d.l. 76/2020 e degli artt. 16, comma 6-ter, del d.l. n. 185/2008 (per le società) e articolo 5, comma 2, del d.l. n. 179/2012 (per le imprese individuali), si procederà alla cancellazione dei domicili digitali/pec dal registro delle imprese.





Camera dell'Economia

Contestualmente verrà avviato il procedimento di iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese del domicilio digitale, secondo quanto previsto dagli artt. 16 comma 6-bis del d.l. 185/2008 e 5, comma 2, del d.l. n. 179/2012 sopra ricordati, con le modalità disposte nel Regolamento camerale "Per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e societa' e per la loro iscrizione nel registro delle imprese" approvato con Deliberazione di Giunta Camerale n. 90 del 21/06/2022 ratificata con Deliberazione del Consiglio Camerale n. 10 del 29/09/2022 e contestuale irrogazione della sanzione.

IL CONSERVATORE (Dott.ssa Cinzia Romagnoli) Firmato digitalmente

Visto: Il Responsabile del Procedimento (dott. Alfredo Amato) firmato digitalmente

